



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Data 23-05-2016

COPIA

**Oggetto:** IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015.

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 19:15, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFÀ RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	A	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 13-05-2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 13-05-2016

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente;

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Carafa Rino, il quale afferma che, fortunatamente, la legge di stabilità ha previsto l'esenzione per i terreni agricoli e la riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato genitori-figli, ma l'amministrazione non ha effettuato nessun abbattimento dell'IMU, pur essendo nelle condizioni economiche che poterlo prevedere;

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali; preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO** conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

**RICHIAMATA**, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO**, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo tenendo a riferimento le disposizioni di cui all'art. 1 commi 21 e segg. della L. 208/2015;;

**EVIDENZIATO** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

**Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

**Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**RICHIAMATI**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**VISTO** l'art. 1 comma 26 della Legge n° 208/2015 il quale ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

**RITENUTO** necessario adottare il presente provvedimento che conferma le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) già in vigore nel 2015;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO**, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**DATO ATTO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 26/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote dell'imposta municipale propria:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze per i residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Orsogna, purché tenute a disposizione e non locate	5,6 per mille
Terreni Agricoli	7,60 per mille (in attuazione della Risoluzione n°2/DF del 03.02.2015)
Aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	8,10 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Si applica: DL 201/2011, art. 13 c. 9bis come sostituito dall'art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, così sostituito dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
Per i fabbricati dei residenti all'estero iscritti	

all'AIRE del Comune, pensionati nei paesi di residenza	Si applica quanto previsto all'art.13 c.2 del DL 201/2011, come modificato dall'art. 9bis c. 2 del DL 47/2014 conv. in L. 80/2014
--	---

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione
--------------------------------------	--

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 20/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 21/04/2016, immediatamente eseguibile;

#### **RICHIAMATO**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

**RICHIAMATO**, infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è*

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 di cui all'o.d.g. della seduta odierna, con la quale sono confermate le aliquote TASI già in vigore nel 2015 anche per l'anno di imposta 2016;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

voti favorevoli: n. 8 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) – nessun astenuto

#### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni già in vigore nell'esercizio 2015 per quanto applicabili:

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione e relative pertinenze per i residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune di Orsogna, purché tenute a disposizione e non locate. <sup>1</sup>	5,6 per mille
Terreni Agricoli	ESENTE Art. 1 c. 13 L. 208/2015 <i>circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (Pubblicata su GU n° 141 S.O. n° 53 del 18/06/1993)</i> Art. 7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/1992
Aree edificabili	8,10 per mille
Aliquota ordinaria Altri immobili (tutte le fattispecie imponibili escluse quelle precedenti)	8,10 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Si applica: DL 201/2011, art. 13 c9bis come sostituito dall'art. 56, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
I fabbricati dei residenti all'estero iscritti all'AIRE del Comune, pensionati nei paesi di residenza	Si applica quanto previsto all'art.13 c.2 del DL 201/2011, come modificato dall'art. 9 bis c. 2 del DL 47/2014 conv. in L. 80/2014

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione
--------------------------------------	--

3. **DI DARE ATTO** che il Comune di Orsogna ricade in zona collinare e risulta inserito nell'elenco approvato con Circolare del Mef n°9/1993; pertanto i terreni agricoli risultano esenti a norma del combinato disposto dall'art. 7 c.1 lett. h) del D.Lgs. 504/1993 e dall'art. 1 c. 13 della L. 208/2015;
4. **DI STIMARE** in € 380.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute operate a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine

<sup>1</sup> Va tenuta in considerazione una ed una sola abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6. **DI RIMANDARE**, per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa di riferimento nonché al Regolamento dell'IMU vigente nell'Ente;
7. **DI DARE ATTO** che è demandato al Responsabile della Trasparenza Amministrativa la pubblicazione del presente atto sul Sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, con separata votazione palese, con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) e nessun astenuto, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09-06-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 09-06-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 493 DEL 09-06-2016

---

#### CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-05-016 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 09-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 09-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sabatini Cristiana

---